

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

Variazione nella composizione della Commissione	48
7-0004 Foti: Realizzazione della « diga di Vetto » (<i>Discussione e rinvio</i>)	48

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale e di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione. C. 543 Nesci (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – parere favorevole</i>)	49
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	52

RISOLUZIONI

Mercoledì 3 ottobre 2018. — Presidenza del presidente Alessandro Manuel BENVENUTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, Salvatore Micillo.

La seduta comincia alle 14.30.

Variazione nella composizione della Commissione.

Alessandro BENVENUTO, *presidente*, comunica che il deputato Umberto BURATTI entra a far parte della Commissione come appartenente al gruppo Partito democratico.

7-0004 Foti: realizzazione della « diga di Vetto ».
(*Discussione e rinvio*).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Tommaso FOTI (FdI), nell'illustrare il contenuto della risoluzione, fa presente che si tratta di una vicenda annosa, che riguarda un'area al confine tra la provincia di Parma e di Reggio Emilia, che ha avuto un percorso controverso. Inizialmente vi è stata un'autorizzazione ministeriale per la costruzione della diga che però nel corso degli anni non è stata mai finalizzata, non essendo mai i Ministeri interessati pervenuti ad una decisione definitiva al riguardo.

Si tratta di un'area particolarmente significativa per la produzione del Parmigiano reggiano e la carenza di acqua per gli allevamenti costituisce un problema assai rilevante. La regione Emilia Romagna riguardo alla vicenda oggetto dell'atto di indirizzo ha avuto un atteggiamento abbastanza ondivago, sposando in principio l'idea della realizzazione della diga, ma prendendone poi le distanze. Con l'approssimarsi della scadenza elettorale sembra invece maturato di nuovo un atteggiamento possibilista.

Chiede pertanto al Governo di verificare la posizione dei propri ministeri sulla realizzazione della diga, e, nel caso si accerti una volontà in senso positivo, di definirne tempi e modalità, anche con riguardo ai finanziamenti e alla possibile adozione del modello di *project financing*. Osserva, infatti, che, soprattutto se si accede al *project financing*, devono essere assolutamente definiti tutti gli strumenti urbanistici e di pianificazione, non potendosi certo aspettare che finanziatori privati investano il proprio denaro su un'opera di cui sono incerti i passaggi istruttori alla realizzazione.

Evidenzia che la questione della realizzazione della diga di Vetto è ricorrente e si impone all'attenzione con regolarità nel mese di giugno, quando diminuiscono le piogge, per poi sopirsi nel mese di ottobre al termine della stagione estiva. Pur consapevole che i territori hanno posizioni contrastanti riguardo alla realizzazione di tale progetto, rileva che nell'ambito della Conferenza dei servizi non si deve registrare l'unanimità dei consensi, potendosi deliberare a maggioranza e pertanto chiede al Governo di esprimere una posizione definita che consenta, dopo lungo tempo, di approdare ad una decisione.

Il Sottosegretario Salvatore MICILLO si riserva di intervenire in una successiva seduta.

Alessandro BENVENUTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 3 ottobre 2018. — Presidenza del presidente Alessandro Manuel BENVENUTO.

La seduta comincia alle 14.40.

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale e di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione.

C. 543 Nesci.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Elena RAFFAELLI (Lega), *relatrice*, riferisce alla Commissione, ai fini del prescritto parere alla I Commissione, sulla proposta di legge in esame, che introduce alcune modifiche del procedimento elettorale, sostanzialmente finalizzate a realizzare un duplice obiettivo.

In primo luogo, si intende assicurare maggiore trasparenza e funzionalità di svolgimento delle operazioni elettorali. A tal fine si modificano le norme sulle caratteristiche delle urne e cabine elettorali, sulla chiusura di porte e finestre del seggio elettorale, sulla composizione degli uffici elettorali di sezione (i c.d. seggi elettorali) e sulla designazione dei membri, sulla ampiezza demografica dei seggi, il cui limite inferiore viene portato da 500 a 700 elettori iscritti e sul divieto di assunzione di personale nelle società pubbliche nei 60 giorni antecedenti e successivi alle elezioni comunali o regionali, limitatamente ai comuni o alle regioni interessate. A tale ultimo riguardo, segnala che nella giornata di ieri la Commissione di merito ha approvato un emendamento volto ad introdurre una deroga nei casi in cui sia stato dichiarato lo stato di calamità o lo stato di emergenza.

In secondo luogo, si introducono misure volte a favorire la partecipazione al voto, prevedendo la possibilità di esprimere il voto nel comune in cui si trovano, ancorché diverso da quello di iscrizione elettorale, per coloro che, per motivi di

studio, lavoro o cure mediche, si trovino in un comune di una regione diversa da quella di residenza, sia per i referendum che per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo.

In questo ambito, si consente di esprimere il voto in un comune diverso da quello di residenza – in tutte le consultazioni elettorali e referendarie – per coloro che siano impegnati in operazioni di soccorso e di sostegno a vittime di terremoti o di altre calamità naturali (articolo 8). La disposizione (accompagnata dalla clausola di invarianza finanziaria) estende ai soccorritori quanto già vige per gli appartenenti al comparto delle Forze armate, della sicurezza e del soccorso (militari Forze di Polizia e Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco) i quali possono esercitare il diritto di voto (previa esibizione della tessera elettorale) in qualsiasi sezione del Comune in cui si trovino per causa di servizio.

Segnala che il provvedimento, oggetto di *repechage*, riproduce il testo di una proposta di legge approvata dalla Camera nella XVII legislatura e di cui non è stato concluso l'esame al Senato, con alcune modifiche che recepiscono le indicazioni contenute nella relazione tecnica acquisita dal Governo nel corso dell'esame alla Camera.

Ciò premesso, qualora dal dibattito non emergano aspetti problematici preannuncia la formulazione di una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

Tommaso FOTI (FdI), pur consapevole che la Commissione è chiamata ad esprimersi esclusivamente sugli aspetti di propria competenza, non può non esprimere forti perplessità sul provvedimento nel suo complesso, che introduce modifiche che apparentemente sono volte a rendere più trasparente il procedimento elettorale ma che in realtà rischiano di appesantirlo molto.

Le modifiche introdotte dalla proposta di legge riguardo alla composizione dell'ufficio elettorale potrebbero essere accettabili solo nel caso di facile reperibilità dei

presidenti di seggio, presupposto del tutto errato se si guarda alla realtà dei fatti. Osserva, infatti, che l'abrogazione della disposizione che prevede la surroga del presidente di seggio, nel caso di gravi impedimenti, con il sindaco o con un suo delegato e la previsione della nomina da parte della Corte d'Appello e della successiva notifica all'interessato non tiene conto della gravissima difficoltà in cui si trova la Corte d'Appello in questi casi. Esprime perplessità anche sulla disposizione che nega la possibilità di ricoprire la carica di presidente di seggio nel caso di candidati che siano parenti entro il secondo grado. Solleva dubbi anche sul termine disposto per il divieto di assunzione di personale nelle società pubbliche nei 60 giorni antecedenti e successivi alle elezioni comunali o regionali, osservando che, mentre nei 60 giorni precedenti potrebbe avere un senso operare questo divieto, nei 60 giorni successivi non ha alcun senso potendosi registrare due casi, ossia che chi ha effettuato la promessa vinca, e in quel caso le assunzioni potrebbero essere operate anche dopo i 60 giorni, o che non vinca e non rispetti quindi la promessa fatta prima delle elezioni, indipendentemente dai termini imposti dalla legge.

Quanto alla impossibilità di svolgere il compito di presidente di seggio per coloro che risultano condannati in primo grado, ritiene utile fare una riflessione sia di principio che di realtà. Considera, infatti, quanto al primo aspetto, che nel nostro ordinamento tradizionalmente non vengono introdotte norme ostative che impediscano di ricoprire ruoli per i soggetti che abbiano ricevuto condanne in primo grado; quanto al secondo aspetto, giudica opportuno fare una distinzione tra delitti colposi e reati non colposi, dovendosi fare una valutazione ulteriore relativa alle fattispecie per cui il soggetto è stato condannato. Giudica che sia da valutare al riguardo anche il fatto che le procedure elettorali si svolgono in tempi assai ristretti e che il controllo del casellario giudiziario dei potenziali designati agli uffici elettorali da parte della Corte d'Appello potrebbe costituire un forte aggravio

che incide negativamente sui tempi di espletamento delle procedure. Osserva, infine, che è stato reintrodotta il sorteggio per quanto riguarda gli scrutatori e che sulla norma si era precedentemente intervenuti a causa delle frequenti rinunce, dal momento che spesso le operazioni elettorali coinvolgono i soggetti incaricati per gran parte della notte successiva alla chiusura delle urne.

Rinvia in ogni caso la disamina dei numerosi aspetti problematici della proposta in esame alla discussione che si terrà in Assemblea.

Roberto MORASSUT (PD) ritiene la proposta di legge e la relazione illustrativa che la accompagna a dir poco sconcertanti. Senza voler entrare nel merito dei singoli aspetti problematici, che saranno oggetto di dibattito in Assemblea, segnala, a titolo di esempio, la disposizione che prevede che le urne elettorali siano realizzate in materiale semitrasparente, in modo da rendere possibile la verifica della

sola presenza di schede elettorali al loro interno, ma non l'identificazione delle stesse, stigmatizzando l'introduzione di misure che presuppongono una limitazione alla segretezza del voto. Al riguardo ricorda peraltro che è obbligo del presidente di seggio ispezionare le urne prima delle operazioni di voto, obbligo che vanifica del tutto la *ratio* della disposizione proposta.

Elena RAFFAELLI (Lega) presenta una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Il Sottosegretario Salvatore MICILLO concorda con il parere favorevole della relatrice.

La Commissione, nessun altro chiedendo di intervenire, approva la proposta di parere favorevole presentata dalla relatrice (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 15.

ALLEGATO

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale e di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione. C. 543 Nesci.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, la proposta di legge C. 543 Nesci recante Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale e di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione;

valutate favorevolmente le finalità del provvedimento volte ad assicurare mag-

giore trasparenza nello svolgimento delle operazioni elettorali;

apprezzata in particolare la possibilità dell'espressione del voto in un comune diverso da quello di residenza per coloro che siano impegnati in operazioni di soccorso e di sostegno a vittime di terremoti o di altre calamità naturali e la deroga al divieto di assunzione di personale nelle società pubbliche nei casi in cui sia stato dichiarato lo stato di calamità o lo stato di emergenza,

esprime

PARERE FAVOREVOLE